



Comunità Montana dei monti Martani, Serano e Subasio



REGOLAMENTAZIONE PER LA RICERCA/RACCOLTA DI TARTUFI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELL'AREA NATURALE PROTETTA DEL PARCO REGIONALE DEL MONTE SUBASIO.

ARTICOLO 1. Il presente regolamento disciplina l'accesso al territorio del Parco regionale del Monte Subasio finalizzato alla ricerca e raccolta dei tartufi con esclusione delle aree:

1. delle tartufaie controllate tabellate con cartello giallo riportante la dicitura di Raccolta Tartufi Riservata;
2. delle tartufaie coltivate.

ARTICOLO 2. La Comunità Montana in qualità di Ente gestore del Parco regionale del Monte Subasio rilascia permessi di ricerca e raccolta di tartufi all'interno del territorio del Parco secondo le condizioni e modalità di cui al presente regolamento.

I permessi di cui al presente regolamento sono rilasciati ai soggetti abilitati alla ricerca e raccolta di tartufi in possesso dell'apposito tesserino ed in regola con il versamento della tassa annuale.

ARTICOLO 3. Il limite massimo di permessi rilasciabili dalla Comunità Montana viene stabilito di anno in anno dalla Giunta dell'Ente.

Il rilascio dei permessi viene effettuato secondo le seguenti fasce di priorità cui verrà assegnato dalla Giunta un quantitativo di permessi annualmente prestabilito:

- a) richiedenti residenti nei quattro Comuni ove insiste il territorio del Parco del Monte Subasio (Assisi, Nocera Umbra, Spello e Valtopina).
- b) richiedenti residenti nei Comuni che compongono la Comunità Montana (Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi, Valtopina);
- c) altri richiedenti.

Per ognuna delle fasce di utenti la Giunta stabilisce annualmente la quota di permessi riservati alla fascia ed il canone relativo al permesso annuale.

ARTICOLO 4. Oltre ai permessi annuali di cui al precedente articolo, la Giunta della Comunità Montana può istituire i permessi giornalieri da rilasciare a vista in favore di coloro che lo richiedano. La Giunta stabilisce annualmente il canone per il permesso in questione.

ARTICOLO 5. I permessi verranno rilasciati direttamente dalla Comunità Montana ovvero dai soggetti, pubblici e privati, dalla stessa autorizzati. Il permesso annuale abilita, di norma, il soggetto autorizzato dal giorno di apertura del tuber aestivum (ultima domenica di maggio) a quello di chiusura del tuber borchii (15 aprile dell'anno successivo).

ARTICOLO 6. I titolari del diritto di proprietà o di possesso sui fondi e i loro familiari conviventi per la raccolta dei tartufi sul proprio fondo non hanno la necessità di dotarsi dei permessi di cui sopra.

I soggetti autorizzati a ricercare e raccogliere tartufi all'interno delle tartufaie controllate della Comunità Montana, in funzione di detta abilitazione, potranno anche accedere per lo stesso fine al territorio del Parco.

ARTICOLO 7. La ricerca e la raccolta dei tartufi in esecuzione del permesso rilasciato dovrà essere effettuata nel rispetto della legislazione regionale di riferimento.

Comunità Montana dei monti Martani, Serano e Subasio

Per la inosservanza delle norme prescritte dalla legislazione regionale si applicheranno le sanzioni previste dalla legge regionale medesima.

ARTICOLO 8. Alle violazioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 a norma dell'art.7/bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

ARTICOLO 9. La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il minimo ed il massimo edittale è effettuata ai sensi dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1981 n. 689.

ARTICOLO 10. All'autore dell'illecito è consentito il pagamento in misura ridotta secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.

L'autore dell'illecito non è ammesso al pagamento diretto nelle mani dell'accertatore.

Il Responsabile del Settore che ha emesso la sanzione può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 15. Il debito può essere estinto in ogni momento attraverso il pagamento in unica soluzione. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine determinato nel provvedimento che dispone il pagamento rateale, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i termini per il pagamento in misura ridotta sono sospesi fino all'emissione dell'atto di ammissione o di diniego della rateizzazione.

ARTICOLO 11. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui al presente Regolamento sono svolte:

- a) dalle dipendenti Guardie Giurate Particolari;
- b) da tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
- c) dal Responsabile del Settore/Servizio relativo alla materia in oggetto di violazione.

Il Responsabile di Settore, con apposita determinazione, può conferire le funzioni di cui al comma precedente ad altro personale con riferimento a singole materie.

ARTICOLO 12)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del Contenzioso, scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere sentiti dal medesimo.

La Commissione del Contenzioso Forestale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Nel caso in cui il trasgressore sia recidivo la sanzione applicabile in concreto è aumentata fino ad un sesto. Si applica l'art. 8, legge 24 ottobre 1981, n. 689.

La competenza all'adozione dell'ordinanza ingiunzione è attribuita al Responsabile del Contenzioso, in relazione a quanto dispone l'art. 107, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ARTICOLO 13)

Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 1981 n. 689.

(Fine articolato)

Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi, Valtopina

P. Iva e Cod. fisc. N. 03049970548

Sede legale e operativa Valtopina: Tel.: 0742/75191 Fax 0742/751937

Sede operativa Spoleto: tel.: 0742/32141 Fax 0743230238

www.montimartaniseranosubasio.it

e-mail: info@montimartaniseranosubasio.it